

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2344**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, MARIOTTI, PRETI, ASCARI RACCAGNI
MAZZARINO ANTONIO, GALASSO***Presentata il 21 luglio 1978*

Ordinamento della professione di commercialista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge riproduce il testo aggiornato di quella già presentata l'8 ottobre 1975, atto della Camera n. 4046, che non poté concludere il suo iter legislativo per causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1976, n. 163. Sembra opportuno, in via preliminare, ricordare come la professione di commercialista, per la prima volta formalmente riconosciuta dalla legge con regio decreto 24 gennaio 1924, n. 103 (che regolava la costituzione e il funzionamento degli ordini professionali) abbia assunto, nel contesto delle libere professioni esercitate nel nostro paese, una posizione ed una importanza determinanti.

Nel volgere di un cinquantennio soltanto questa professione si è imposta all'attenzione di chiunque operi nello ambiente economico, al di là delle attività originarie sue che più o meno si ri-

conducevano alla materia contabile e alla collaborazione con gli organi di giustizia nelle indagini peritali economico-aziendali e nelle procedure concorsuali. Oggi al commercialista si richiede, così da parte di private aziende come di pubblici enti, una collaborazione multiforme in materia di organizzazione, di impianti contabili, di controlli interni ed esterni di impresa, di assistenza tributaria, di indagini sull'attendibilità di conti e bilanci, di formazione di piani e programmi di gestione e di controllo della loro corretta esecuzione, eccetera, di tale qualificata importanza da rendere l'esercizio professionale relativo un fattore indispensabile non soltanto dell'ordinato svolgersi della vita economica ma di tutto il contesto sociale. La considerazione del commercialista da parte dell'ambiente è grandemente cresciuta: e l'evoluzione dell'ambiente economico ha contribuito a questa crescita, a mano a mano che ha imposto all'imprenditore di

ricercare il consiglio e l'assistenza esperta del commercialista nella soluzione dei numerosi e difficili problemi che quello sviluppo ha imposto condizionando alla loro soluzione la sanità della vita economica della collettività organizzata. Basti pensare che gli iscritti agli albi dei commercialisti, che erano nel 1953 circa 2.000, sono oggi circa 13.500. I commercialisti, come numero di iscritti negli albi professionali, sono secondi solo agli avvocati e procuratori.

Il legislatore non tardò, fin dal primo delinarsi della professione, a cogliere la originalità ed il distacco da esercizi professionali precedenti. Con il regio decreto 28 marzo 1929 si ebbe la prima manifestazione di riconoscimento legale della professione del commercialista, pur adottandosi allora la non felice denominazione di « esercente in materia di economia e commercio », e si determinarono le materie di competenza della nuova professione (articolo 3 del decreto).

Per dichiarare in modo non equivoco la differenza della professione, novamente regolata, da precedenti esercizi professionali, segnatamente da quella del ragioniere, con altro decreto recante la stessa data, volendo chiarire e precisare il contenuto e la portata dell'articolo 17 del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, il legislatore determinò, all'articolo 1, le materie di competenza di questa categoria professionale.

Che l'intendimento del legislatore fosse quello di differenziare nettamente le due categorie professionali è dimostrato, senza alcun dubbio, dalla indicazione del contenuto professionale delle due attività: al commercialista si riconosceva competenza per gli incarichi in materia di « commercio, economia, finanza e amministrazione »; ai ragionieri si attribuiva competenza per gli « incarichi in materia di ragioneria ».

Inoltre, elencandosi nei due articoli citati, rispettivamente del primo e del secondo decreto, le funzioni professionali delle due categorie, si dava ampiezza maggiore a quelle riconosciute ai commercialisti e, per quelle attribuite così all'una

come all'altra delle categorie, le espressioni usate a designarle quando riferite ai commercialisti avevano sfumature indicative che dimostravano la chiara volontà del legislatore.

Successivamente purtroppo, mentre si assisteva alla indubbia affermazione della categoria dei commercialisti e alla sua evoluzione parallela a quella dell'ambiente economico, non si giungeva ad un riconoscimento più preciso e puntuale delle materie di competenza della professione, il quale fosse anche valso a costituire tutela dell'esercizio suo non soltanto nell'interesse dei professionisti, ma soprattutto di coloro che dell'attività del commercialista si avvalgono.

Desideri emulativi, manifestatisi presso l'altra categoria professionale, quella dei ragionieri, e dubbie interpretazioni della funzione sociale che a questa soleva riconoscersi, condussero, quando si prospettò l'occorrenza di una riforma dell'ordinamento professionale delle due categorie, ad una legge delega (28 dicembre 1952, n. 3060) tassativamente preclusiva della attribuzione di esclusive professionali e conseguentemente al non felice ordinamento professionale della professione del commercialista emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, che suscitò critiche severe in ogni ambiente fino dal suo apparire, tanto più che si accompagnava ad altro decreto, emanato nello stesso giorno, per approvare l'ordinamento professionale dei ragionieri, esattamente ricalcato sul primo.

Le critiche, come si è detto, furono severe e vivaci. E, naturalmente, venivano soprattutto dai commercialisti, i quali non potevano convincersi come ad una professione cui si accede attraverso un quadriennio di severi studi universitari e un articolato esame di Stato, si riconoscesse contenuto identico a quello attribuito ad altra professione cui si perviene soltanto al termine degli studi dell'Istituto tecnico commerciale e con un esame da svolgersi presso i singoli collegi.

Quelle critiche facevano conto del progresso dell'esercizio professionale del com-

mercialista nei 24 anni che separano il 1929 dal 1953, progresso negato dalla normativa in materia, in quanto dalla premienza della professione di commercialista chiaramente riconosciuta dalla legge del 1929 si era giunti all'appiattimento parificativo della legge del 1953, e osservavano come la stessa lettera del nuovo ordinamento lo degradasse a una normativa non rispondente alla maturità e alla preparazione dei commercialisti, nonché inadeguate alle esigenze della attività economica.

Di fronte alle richieste di riforma dell'ordinamento professionale dei commercialisti che si levavano da ogni parte, e che venivano non soltanto dai professionisti interessati, fu costituita, fin dal 1961, una apposita commissione presso il Ministero di grazia e giustizia, con il compito di redigere lo schema di riforma dell'ordinamento stesso. Tuttavia il progetto di massima di tale commissione non addusse ad un testo definitivo dell'ordinamento, proprio per questioni relative alla distinzione, ritenuta necessaria, ma non tradotta in concreta, fra la professione di commercialista e quella di ragioniere.

È stato così elaborato il testo dell'ordinamento professionale che qui si presenta e che ha tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale di cui innanzi.

Il testo ricalca in gran parte la proposta di legge già presentata l'8 ottobre 1975, n. 4046, decaduta, come si è detto, per cessata legislatura, avendo però migliorato e affinato quella formulazione a seguito di più approfondito esame e dopo aver sentito le opinioni e le istanze della categoria. Questo testo risolve — crediamo in modo soddisfacente — il problema della distinzione riconoscendo i diritti acquisiti dai ragionieri e solo preoccupandosi di fornire una fisionomia della attività professionale del commercialista che tenga conto della realtà economica contemporanea.

Quanto alle caratteristiche che distinguono il testo della proposta di ordina-

mento che qui si presenta, esse possono così individuarsi:

1) sostituzione della denominazione professionale di « commercialista » a quella di « dottore commercialista » usata nell'ordinamento del 1953;

2) riconoscimento di esclusive, per alcune funzioni professionali svolte per particolari finalità e in determinate condizioni, ai commercialisti;

3) indipendenza assoluta dell'ordinamento da ogni limitazione di attività della professione di ragioniere, pur conservando a questa tutte le attribuzioni, nessuna esclusa, ad essa riconosciute dall'attuale ordinamento;

4) miglioramento e completamento delle norme concernenti la costituzione e l'attività degli ordini dei commercialisti, soprattutto alla luce delle esperienze maturate nei venticinque anni di vigenza dell'ordinamento del 1953;

5) conferma, anzi accentuazione dell'interesse pubblico nella regolamentazione della professione.

Per quel che si riferisce alla sostituzione della denominazione di « commercialista » a quella di « dottore commercialista » può dirsi che essa sia stata già consacrata nell'uso corrente prima ancora dell'intervento del legislatore.

Al di là di questa constatazione, che già dovrebbe costituire suffragio valido alla tesi della mutazione della denominazione, sta quella che, nel nostro paese, non c'è altro esempio — oltre quello di commercialista — di denominazione professionale che conservi nella sua enunciazione il titolo accademico di « dottore » che ne dichiara la provenienza universitaria. Il dottore in ingegneria che eserciti la professione è « ingegnere », il dottore in agraria è « agronomo », il dottore in scienze attuariali è « attuario », il dottore in giurisprudenza è « procuratore » o « avvocato », il dottore in medicina e chirurgia è « medico-chirurgo », e così via. Solo il dottore in economia e commercio che eserciti la libera professione si denomina ancora « dottore commercialista ».

Restringendo la denominazione professionale a « commercialista » si seconda perciò il pratico uso corrente, si uniforma la denominazione alla tecnica espressiva che si usa per ogni altra professione, e soprattutto si evitano equivoci e non si secondano agevoli impieghi abusivi.

Quanto al riconoscimento di talune particolari funzioni professionali in esclusiva, considerato che le stesse non intaccano le attribuzioni di altre categorie professionali, è evidente che le stesse, come enunciate nella proposta, costituiscono funzioni destinate a produrre particolari effetti e conseguenze in un ambito più direttamente connesso con gli interessi economici della collettività, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

Proprio in relazione alla particolare natura di tali funzioni, il legislatore dovrebbe assumere un preciso indirizzo, volto a disciplinare, sul piano legale, l'assolvimento degli obblighi relativi, in modo da riservarne il compimento solo a determinati operatori professionali che dispongano di requisiti di preparazione ed esperienza nel maggior grado possibile.

Nei casi che la proposta contempla, gli interessi generali, in modo diretto od indiretto, sono specificamente implicati. Giusto apparrebbe dunque che il legislatore, a tutela di quegli interessi, che non sono specifici di singole aziende, ma della collettività, confidasse l'esercizio di quelle funzioni in via esclusiva a professionisti in cui esso medesimo ravvisa le migliori premesse di assolvimento.

Per quanto si riferisce alla categoria professionale dei ragionieri giovi ribadire, da una parte, che tutte le disposizioni del proposto ordinamento non interferiscono sostanzialmente con l'attuale fisionomia di quella professione; e, dall'altra, che le argomentazioni altra volta presentate per dichiarare la opportunità di una replica di esercizio professionale da parte di una categoria di professionisti

con più breve preparazione scolastica non hanno oggi senso alcuno.

Poiché le riforme dell'istruzione hanno assicurato a ciascuno il diritto allo studio, hanno liberalizzato l'accesso alle facoltà universitarie, hanno garantito agli studenti lavoratori il pieno svolgimento delle loro attività di studio, hanno assicurato assegni di studio ed esonero dalle tasse scolastiche, il vecchio discorso della necessità di una professione che evitasse agli studenti meno abbienti gli oneri dell'istruzione universitaria, perde di molto il suo valore. Negarlo, significherebbe misconoscere quanto nel nostro paese si è fatto per generalizzare l'istruzione e aprirla a tutte le categorie di lavoratori.

Infine, l'ordinamento che si presenta migliora ed integra in più parti le norme relative al funzionamento degli Ordini, alle elezioni dei Consigli relativi, all'amministrazione degli stessi, al controllo della gestione economico-finanziaria, all'esercizio della attività disciplinare.

Analoghi miglioramenti e integrazioni sono introdotti anche nelle norme per la elezione (su base regionale) e il funzionamento del Consiglio nazionale.

L'esperienza venticinquennale di applicazione dell'ordinamento del 1953 ne ha rivelato incompletezze e lati deboli che il Consiglio nazionale dei commercialisti e i competenti uffici ministeriali hanno avuto modo di rilevare attraverso l'esame di reclami e ricorsi e la proposizione di numerosi quesiti.

Facendo tesoro di questa esperienza, il nuovo ordinamento ha fornito una regolamentazione più minuta e precisa di quelle materie, che si spera valga a rimuovere dubbi ed incertezze.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, e con riserva di più ampia illustrazione nel corso dell'esame della presente proposta, confidiamo sul pieno e sollecito suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

TITOLO - OGGETTO ED ESERCIZIO
PROFESSIONALE - ORDINI LOCALI ED
ORDINE NAZIONALE

ART. 1.

(Titolo professionale).

Il titolo di « commercialista » spetta esclusivamente a coloro che - in possesso della laurea in economia e commercio o di altro valido titolo accademico di cui al successivo articolo 18 - abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti nell'albo professionale.

L'esercizio della professione di commercialista spetta esclusivamente agli iscritti nell'albo professionale.

Gli iscritti nell'albo professionale possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

Al commercialista è riconosciuta specifica competenza in economia aziendale ed in tutte le materie economiche, finanziarie, tributarie ed amministrative.

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

1) l'organizzazione, l'amministrazione e la liquidazione di imprese, di aziende e di enti;

2) l'assistenza e la consulenza nella costituzione, trasformazione, fusione e concentrazione di società ed enti;

3) la formazione dei bilanci e le indagini relative alla conformità di essi alle scritture ed alle norme di legge, la certificazione dei bilanci, le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, la siste-

mazione, la ristrutturazione e la riconversione di aziende;

4) l'amministrazione e la liquidazione di patrimoni, di singoli beni e di diritti;

5) la custodia e la conservazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti in qualsiasi stato giuridico;

6) la valutazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti;

7) le sistemazioni di interessi e in particolare il regolamento di rapporto fra terzi, fra coeredi, nonché l'attività di curatele nell'ambito delle successioni;

8) gli arbitrati e gli arbitramenti, i regolamenti e le liquidazioni di avarie comuni e particolari e di tutti i sinistri in genere;

9) la consulenza e l'assistenza nella trattazione, nella stipulazione e nella redazione contrattuale;

10) la consulenza, l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria;

11) la consulenza e l'assistenza in materia di lavoro;

12) le funzioni di sindaco, di revisore e di amministratore di società di capitali e di enti, nonché di componenti di comitati di sorveglianza ai sensi della legge bancaria;

13) la consulenza finanziaria e l'assistenza in materia di finanziamenti e di contributi agevolativi;

14) la consulenza e l'assistenza del debitore, del creditore, del curatore e del liquidatore — anche avanti l'autorità giudiziaria — nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordati stragiudiziali, di cessioni di beni ai creditori e di ogni altra sistemazione liberatoria del debitore.

15) la redazione del verbale delle assemblee straordinarie delle società di capitali di cui all'articolo 2375 del codice civile, fatti salvi gli eventuali requisiti formali richiesti dalla particolare natura dell'atto posto in essere con il verbale;

16) l'autentica degli estratti delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie e dalla legislazione in materia di lavoro subordinato quali mezzi di prova scritta ex articolo 634 del codice di procedura civile.

L'autorità giudiziaria, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici debbono affidare gli incarichi relativi alle attività di cui sopra agli iscritti nell'albo dei commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano anche nella competenza di iscritti in altre categorie professionali o che l'amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle indicate, nel provvedimento di nomina devono essere espressi i particolari motivi di scelta a pena di nullità.

Sono di esclusiva competenza del commercialista:

a) la presidenza dei collegi sindacali di società soggette per legge a certificazione dei propri bilanci, sempreché il commercialista abbia anche il requisito richiesto dall'articolo 2398 del codice civile;

b) la sistemazione, la ristrutturazione e la conversione di aziende quando disposta da enti pubblici;

c) la valutazione di aziende quando svolta nell'interesse e per incarico di pubbliche amministrazioni;

d) le funzioni di commissario nominato da pubblici enti nelle aziende compresi gli istituti di credito di cui la legge preveda la gestione o la liquidazione;

e) le funzioni di commissario giudiziale nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo;

f) le funzioni di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

g) le funzioni di curatore dell'eredità giacente di beni di interdetti, inabilitati, minori ed assenti;

h) le funzioni di ispettore ed amministratore giudiziario, nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

i) le funzioni di liquidatore dei beni ceduti ai creditori nella procedura di concordato preventivo;

l) le funzioni di liquidatore di società nei casi di nomina da parte dell'autorità giudiziaria ed amministrativa.

Le attribuzioni di cui al presente articolo non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale.

ART. 3.

(Abuso del titolo o dell'esercizio professionale).

Le violazioni degli articoli 1 e 2, relative all'uso del titolo od all'esercizio della professione sono punite rispettivamente a norma degli articoli 408 e 348 del codice penale e delle altre disposizioni in materia, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 4.

(Incompatibilità).

L'esercizio della professione di commercialista è incompatibile:

a) con la qualità di imprenditore commerciale e di amministratore unico di società aventi per oggetto o che svolgano attività commerciale;

b) con l'esercizio di attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario del commercio, di agente di assicurazioni, di agente di cambio, di ricevitore del lotto e di ogni altro gioco o scommessa, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi per oggetto e che svolgano un'attività commerciale, eccezion fatta per le società di revisione e tra professionisti;

d) con la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, escluso l'insegnamento.

Chi si trova o viene a trovarsi in una delle condizioni d'incompatibilità sopra previste è iscritto nell'elenco speciale fino a quando perdura lo stato d'incompatibilità, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

ART. 5.

(Requisiti morali).

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è consentita soltanto a coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 17, siano di specchiata integrità morale e professionale.

ART. 6.

(Doveri professionali).

La professione di commercialista deve essere esercitata con probità, dignità, diligenza, con spirito di colleganza e con rigorosa osservanza delle norme del presente ordinamento e della deontologia professionale.

Sono considerate infrazioni gravi ogni forma diretta ed indiretta di richiamo pubblicitario, l'accaparramento della clientela e l'inosservanza della tariffa professionale.

ART. 7.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di commercialista spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello.

ART. 8.

(Obbligo del segreto professionale).

Il commercialista ha l'obbligo del segreto professionale. Si applicano gli articoli 351, 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile.

ART. 9.

(Ordini locali).

In ogni circoscrizione di tribunale nel cui territorio risiedano almeno 21 commercialisti iscritti nell'albo degli esercenti la libera professione, è costituito, con sede nel comune capoluogo, l'ordine locale rappresentato da un proprio consiglio.

Se il numero dei commercialisti è inferiore a ventuno il Consiglio nazionale determina un ordine vicino nel cui albo essi sono iscritti.

Per la costituzione di un nuovo ordine il Ministero di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Il commissario, espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministero di grazia e giustizia il quale, accertata la sussistenza del numero di professionisti, necessario per la costituzione dell'ordine, a norma del primo comma, incarica il Commissario stesso di indire le elezioni del Consiglio.

ART. 10.

(Attribuzioni degli ordini locali).

Ciascun ordine custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale; tutela la indipendenza, la dignità della professione e gli interessi professionali della categoria, esercita la funzione disciplinare.

ART. 11.

(Ordine nazionale).

Gli Ordini locali costituiscono un unico ordine nazionale che persegue gli scopi di interesse generale e di tutela della categoria in armonia con l'interesse pubblico.

Organi dell'ordine nazionale sono:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Collegio dei revisori.

ART. 12.

(Personalità giuridica degli ordini locali e del Consiglio nazionale).

L'Ordine nazionale e gli ordini locali sono persone giuridiche di diritto pubblico.

TITOLO II

ALBO ED ELENCO SPECIALE
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 13.

(Albo ed elenco speciale).

Il Consiglio dell'ordine cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale dei non esercenti la professione.

L'albo e l'elenco speciale sono pubblici e devono contenere, per ogni iscritto, il nome, il cognome, il luogo e data di nascita e il comune di residenza, la data ed il titolo di iscrizione.

L'albo deve inoltre contenere l'indicazione della sede dello studio professionale.

L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità della iscrizione con un indice alfabetico recante il domicilio e la residenza.

Nell'albo potranno essere indicate specializzazioni alle quali l'iscritto sia abilitato a norma di legge.

L'albo è diviso in due sezioni. La prima comprende coloro che possono esercitare la libera professione. La seconda comprende coloro che hanno rapporti di lavoro subordinato, di cui all'articolo 4 lettera *d*), e che possono esercitare la professione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. L'elenco speciale comprende coloro che si trovano nelle altre condizioni d'incompatibilità di cui all'articolo 4.

L'albo e l'elenco speciale sono riprodotti a stampa ogni anno entro il primo trimestre ed inviati:

- a) al Ministero di grazia e giustizia;
- b) al Consiglio nazionale dei commercialisti presso il Ministero di grazia e giustizia;
- c) all'Autorità giudiziaria locale e precisamente: al primo presidente ed al procuratore generale della Corte di appello nel cui distretto è istituito l'ordine; al presidente ed al procuratore della Repubblica del tribunale della circoscrizione; ai pretori della circoscrizione;
- d) agli enti regionali ed alle pubbliche amministrazioni locali e precisamente: al presidente dell'ente regione; al prefetto della provincia, al presidente dell'amministrazione provinciale; al sindaco del comune in cui ha sede l'ordine; all'intendente di finanza; ai presidenti delle commissioni tributarie della circoscrizione; al rettore dell'università; al presidente della camera di commercio;
- e) agli ordini locali dei commercialisti.

ART. 14.

(Società ed associazione fra professionisti).

Le società e le associazioni fra professionisti previste dalla legge sono iscritte in una sezione speciale dell'albo dell'ordine della circoscrizione in cui hanno sede.

ART. 15.

(Provvedimenti inerenti alla tenuta dell'albo ed elenco speciale).

Il consiglio provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale:

- a) all'iscrizione;
- b) al trasferimento;
- c) alla accettazione della rinuncia;
- d) alla cancellazione;
- e) alla reinscrizione;
- f) alla sospensione;
- g) alla radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere f) e g) sono regolati dalle norme del titolo VI del presente ordinamento.

ART. 16.

(Accertamenti del Consiglio dell'ordine).

Per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 4 del presente ordinamento, il Consiglio dell'ordine assume le debite informazioni.

Esso, in ogni caso, deve richiedere il certificato del casellario di chi domanda la iscrizione o dell'iscritto, nonché copia delle sentenze civili e penali, ovvero di atti e provvedimenti che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del codice di procedura penale.

ART. 17.

(Iscrizione).

La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è presentata al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero in quello determinato a norma dello articolo 9, secondo comma, e deve essere corredata dalla documentazione idonea a

comprovare l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 18 del presente ordinamento

Nella domanda di iscrizione all'albo il richiedente deve tra l'altro dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal presente ordinamento e di impegnarsi a darne notizia all'ordine entro trenta giorni dalla data d'insorgenza della condizione d'incompatibilità.

ART. 18.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

Per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, oltre a quanto stabilito dall'articolo 5, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità economica europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano ovvero cittadino di un altro Stato estero a condizione di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere in possesso della laurea in economia e commercio conseguita in una università od istituto universitario dello Stato italiano, ovvero di altra laurea che consenta l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

d) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione dell'ordine presso il quale la iscrizione è richiesta.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione.

ART. 19.

(Divieto di iscrizione in più albi ed elenchi speciali).

Non è consentita l'iscrizione ad albo od elenco speciale diverso da quello delle circoscrizioni di cui all'articolo 17, primo comma.

ART. 20.

(Trasferimento).

Il commercialista che si trasferisce od abbia trasferito la sua residenza in altra circoscrizione deve chiedere l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale del relativo ordine.

A tal fine deve munirsi del nulla-osta del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto e presentare domanda al consiglio dell'ordine presso il quale si trasferisce.

Il nulla-osta non può essere rilasciato all'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'esercizio professionale, o che non sia in regola con il pagamento dei contributi.

Il consiglio dell'ordine al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento richiede al consiglio dell'ordine di provenienza, il quale deve trasmetterlo entro 30 giorni, il fascicolo personale dell'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente viene iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo o nell'elenco speciale di provenienza, dal quale è cancellato, con effetto dalla data della sua nuova iscrizione, su comunicazione del consiglio dell'ordine che l'ha deliberata.

ART. 21.

(Cancellazione).

Oltre che nel caso di rinuncia all'iscrizione, la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale è pronunciata dal con-

siglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente articolo 18 salvi i casi di radiazione;
- 3) quando l'iscritto si sia reso comunque irreperibile;
- 4) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione entro un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

La cancellazione, salvo che nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

La deliberazione del consiglio dell'ordine è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale e nella sede dell'ordine.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

ART. 22.

(Reiscrizione).

Chi è stato cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può ottenere la reiscrizione qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente ordinamento per l'iscrizione.

Colui che dopo la cancellazione ottiene la reiscrizione ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

ART. 23.

(Deliberazione sulle domande d'iscrizione, trasferimento e rinuncia).

Il Consiglio deve deliberare i provvedimenti per la tutela dell'albo e dell'elenco

speciale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 15 nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente ordinamento se non dopo aver sentito il richiedente.

Le deliberazioni sono motivate e notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione. Contro di esse l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel primo comma, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale: questo, richiamati gli atti, decide nel merito.

TITOLO III

LE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

ART. 24.

(Assemblea dell'ordine).

L'assemblea dell'ordine:

a) può deliberare l'istituzione di un collegio di revisori. Tale istituzione è obbligatoria se il numero degli iscritti è superiore a 200;

b) elegge il Consiglio dell'ordine, e, ove è previsto il collegio dei revisori, provvede alla sostituzione di consiglieri nei casi previsti dall'articolo 42;

c) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

d) tratta argomenti attinenti all'esercizio ed agli interessi della professione.

ART. 25.

(Modalità di convocazione).

Le assemblee sono convocate, a cura del Presidente del Consiglio dell'ordine, mediante avviso contenente l'indicazione

del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è spedito a tutti gli iscritti aventi diritto di partecipare all'assemblea, a norma del successivo articolo 26, almeno quindici giorni prima di quello della adunanza, con lettera raccomandata, ed è affisso nella sede dell'ordine per tutta la durata anzidetta.

L'avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 28 dovrà essere spedito almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza, con le stesse modalità previste dal comma precedente.

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la trattazione delle materie di cui alla lettera c) dell'articolo precedente deve contenere l'indicazione della data della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 26.

(Partecipazione all'assemblea).

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli iscritti nella prima sezione dell'albo, ad esclusione di coloro che risultino sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 58.

Gli iscritti alla seconda sezione dell'albo e all'elenco speciale hanno diritto a partecipare all'assemblea di cui alla lettera c) dell'articolo 24.

ART. 27.

(Presidenza e segreteria dell'assemblea).

Il presidente ed il segretario del consiglio o chi ne fa le veci a norma dell'articolo 37 sono rispettivamente il presidente ed il segretario dell'assemblea.

ART. 28.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti).

L'assemblea per l'elezione del Consiglio e, se del caso, del collegio dei revisori dei conti, deve essere convocata non oltre

la data di scadenza del triennio di durata del consiglio in carica.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori è validamente costituita con la partecipazione alla votazione di almeno un decimo degli iscritti all'albo degli esercenti la libera professione, con un minimo di dieci.

L'assemblea, nei casi predetti, si svolge mediante la costituzione di un seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori scelti dal presidente fra gli iscritti presenti aventi diritto a voto.

Costituito il seggio elettorale, il presidente dà inizio alle operazioni di voto.

ART. 29.

(Operazioni di voto).

Il voto è segreto; non è ammesso il voto per delega.

In caso di omonimia l'elettore dovrà indicare anche il nome e, ove ciò non sia sufficiente all'identificazione, l'anno di nascita.

Il presidente del seggio accerta l'identità dell'elettore.

È consentito presentare liste di candidati, comprendenti al massimo un numero di proposti pari al numero dei consiglieri e dei revisori da eleggere, da parte di gruppi di iscritti costituiti da almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, i quali dovranno far autenticare dal segretario dell'ordine le loro firme di presentazione. Per gli ordini con un numero di iscritti inferiore a 50 occorrono non meno di cinque firme; per gli ordini con un numero di iscritti superiore a 300 sono sufficienti 30 firme.

I presentatori di una lista non possono presentare altra lista.

I candidati compresi nelle liste dovranno possedere il requisito di cui all'articolo 35 ed apporre la propria firma autenticata come sopra alla lista, in segno di accettazione formale della propria candidatura.

Le liste di cui ai commi precedenti devono essere presentate al consiglio dell'ordine almeno dieci giorni innanzi quello stabilito per l'assemblea.

A cura del Consiglio dell'ordine devono essere predisposte schede contenenti, in separate colonne, le liste presentate a norma del comma precedente, nonché una colonna in bianco contenente tante righe quanti sono gli eleggibili. Non è consentito impiegare per la votazione schede diverse.

Il voto si esprime apponendo un segno di croce innanzi ai cognomi dei candidati prescelti, ancorché compresi in liste diverse, ovvero scrivendo il cognome di eleggibili non compresi nelle liste.

Le schede votate, contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri o revisori da eleggere, sono nulle.

Il voto deve essere espresso in maniera da assicurarne la segretezza.

La scheda ripiegata è riconsegnata al presidente del seggio, il quale, dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli iscritti aventi diritto a voto, del nome del votante, la depone nell'urna.

Il seggio elettorale rimarrà aperto un giorno, due giorni o tre giorni, secondo che gli iscritti all'albo siano in numero fino a cento, o superiore a 100, da 101 a 500, da 501 ed oltre per la durata di cinque ore al giorno dall'inizio delle votazioni.

Nel caso che la votazione duri più di un giorno, il presidente del seggio, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, dovrà, al termine delle operazioni di ogni giornata, procedere alla chiusura delle urne ed assicurare la custodia e la sorveglianza delle stesse e del materiale elettorale fino alla riapertura delle operazioni di voto nel giorno seguente.

Terminate le operazioni di voto, decorse le cinque ore, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli iscritti presenti che ancora non lo avessero fatto, dichiara chiusa la votazione e, in base al numero dei votanti, accerta la validità o meno dell'assemblea ai sensi del primo comma dell'articolo 28.

ART. 30.

(Operazioni di scrutinio).

Il presidente, assistito dagli scrutatori, constatata la validità dell'assemblea, procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio con la formazione della graduatoria dei candidati in base ai voti validamente conseguiti. Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto, nel numero dei votanti, delle schede bianche o nulle.

Formata la graduatoria, il presidente ne dichiara il risultato e proclama gli eletti.

Sono eletti i candidati che in ordine di graduatoria hanno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Il presidente del seggio deposita il verbale e tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'ordine.

I risultati delle elezioni devono essere trasmessi entro quindici giorni, a cura del presidente dell'ordine, al Consiglio nazionale, al Ministero di grazia e giustizia ed alla Procura della Repubblica.

ART. 31.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo motivato direttamente al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta proclamazione.

ART. 32.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

L'assemblea per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e di quello preventivo ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo ed all'elenco speciale e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti validi.

ART. 33.

(Altre assemblee).

Le assemblee per la trattazione delle materie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 24 sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto e, comunque, da non meno di cinque iscritti.

Per la validità di costituzione dell'assemblea valgono le norme di cui all'articolo 32.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 34.

(Elezioni e composizione).

Il Consiglio dell'ordine è eletto dalla assemblea degli iscritti nell'albo degli esercenti la libera professione ed è composto:

a) di cinque componenti, se il numero degli iscritti nell'albo non supera i cinquanta;

b) di sette, se supera i cento ma non i cento;

c) di nove, se supera i cento ma non i trecento;

d) di undici se supera i trecento ma non i cinquecento;

e) di quindici, se supera i cinquecento.

ART. 35.

(Eleggibilità).

Sono eleggibili a componenti del Consiglio dell'ordine gli iscritti nell'albo prima sezione che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

ART. 36.

(Durata del Consiglio).

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio; negli ordini con non più di 100 iscritti alla data del 31 dicembre precedente l'elezione, non vi è limite alla rieleggibilità anche oltre due trienni consecutivi.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

ART. 37.

(Cariche del Consiglio).

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

In mancanza del segretario, ne fa le veci altro consigliere designato dal Consiglio.

ART. 38.

(Collegio dei revisori dei conti).

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei revisori dei conti valgono, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 30.

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi.

Il Collegio dei revisori è presieduto da quello di essi che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea di cui all'articolo 32.

ART. 39.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, le funzioni ed i compiti stabiliti nel precedente articolo 10 ed in particolare:

a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale, per l'osservanza delle leggi che regolano l'attività professionale;

b) cura la tenuta dell'albo e dello elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni secondo le norme del presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

d) esercita la funzione disciplinare;

e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della professione;

f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nonché tra gli iscritti ed i loro clienti;

g) dà pareri sulla liquidazione di competenze ed onorari, in osservanza alla tariffa professionale;

h) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'ordi-

ne, redige annualmente il conto preventivo ed il conto consuntivo che dovranno essere inviati a tutti gli iscritti con l'avviso di convocazione dell'assemblea che li dovrà approvare;

i) cura e tutela gli interessi professionali degli iscritti e della categoria con ogni opportuna iniziativa;

l) designa il candidato per l'elezione del Consiglio nazionale e del collegio nazionale dei revisori;

m) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

n) delibera la convocazione delle assemblee;

o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

p) determina, entro i limiti necessari a coprire le spese dell'ordine, la misura del contributo annuale per l'iscrizione all'albo, nonché del contributo spese iniziale e annuale per l'iscrizione nell'elenco speciale e dei diritti per il rilascio di certificati, copie e tessere, e dei pareri sulla liquidazione di competenza ed onorari;

q) nomina, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui non ha sede l'ordine, una delegazione di uno o più iscritti all'albo, che rappresenti il Consiglio, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ed amministrativa;

r) nomina, ove lo ritenga opportuno, commissioni consultive;

s) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 40.

(Riunioni del Consiglio).

Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi a cura del presidente dell'ordine e deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a tutti i consiglieri, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di

urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza. Le nomine delle cariche in seno al consiglio devono essere deliberate con voto segreto.

Il verbale della riunione, redatto e firmato a cura del segretario, è sottoposto alla firma del presidente ed all'approvazione del consiglio.

ART. 41.

(Decadenza dalla carica di consigliere).

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per quattro volte in un anno, alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da notificarsi allo interessato e da comunicarsi al Consiglio nazionale.

ART. 42.

(Sostituzione dei consiglieri).

I consiglieri che sono venuti a mancare durante l'anno per morte, dimissioni, decadenza o per altra causa, vengono sostituiti con i primi candidati non eletti.

I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se viene a mancare durante l'anno più della metà dei componenti del Consiglio, il presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare, entro sessanta giorni, l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio; durante questo periodo assume, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per assicurare il normale funzionamento dell'ordine.

Le sostituzioni dei consiglieri devono essere comunicate entro 15 giorni al Consiglio nazionale, al Ministero di grazia e giustizia ed alla procura della Repubblica.

ART. 43.

(Scioglimento del Consiglio).

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale.

TITOLO V

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 44.

(Sede, composizione e durata).

Il Consiglio nazionale dei commercialisti è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia ed ha sede in Roma.

Esso è composto da un numero variabile di componenti determinato a norma dell'articolo 46 che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nella prima sezione dell'Albo e non sono rieleggibili per più di un triennio consecutivo.

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia che dà notizia della proclamazione degli eletti.

Il Consiglio nazionale è sottoposto direttamente alla vigilanza del Ministero di

grazia e giustizia che lo può sciogliere con provvedimento motivato indicendo nuove elezioni ai sensi dell'articolo 46.

ART. 45.

(Incompatibilità).

La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine.

Il consigliere dell'ordine eletto deve dichiarare la sua opzione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio dell'ordine di appartenenza; in mancanza di tale dichiarazione entro venti giorni dalla comunicazione di nomina all'interessato, si presume la sua rinuncia alla carica di consigliere dell'ordine.

ART. 46.

(Elezioni del Consiglio nazionale).

Le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale avvengono in base alle seguenti circoscrizioni regionali alle quali appartengono gli ordini: 1) Piemonte e Valle d'Aosta, 2) Liguria, 3) Lombardia, 4) Veneto, 5) Trentino-Alto Adige e Venezia Giulia, 6) Emilia Romagna, 7) Toscana, 8) Marche, Umbria e Abruzzo, 9) Lazio e Sardegna, 10) Campania e Molise, 11) Puglia e Basilicata, 12) Calabria e Sicilia.

Per ogni circoscrizione regionale viene eletto un consigliere nazionale; due, se la circoscrizione regionale ha almeno un numero doppio di iscritti alla prima sezione degli albi della circoscrizione regionale che ha il minor numero di iscritti; tre, se il numero di iscritti è almeno triplo.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del Consiglio nazionale, questo comunica ai Consigli degli ordini il numero dei candidati da designare alla carica di consigliere nazionale per ogni circoscrizione regionale.

Le elezioni per la designazione dei candidati hanno luogo presso la sede dell'ordine della circoscrizione regionale che ha il maggior numero di iscritti alla prima sezione dell'albo.

Almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio nazionale, ciascun Consiglio di ordine elegge il delegato o i delegati che parteciperanno alle elezioni circoscrizionali in ragione di un delegato ogni cento, o frazione di cento, iscritti alla sezione prima dell'albo. Entro dieci giorni il presidente dell'ordine comunica al presidente dell'ordine di cui al comma precedente, il nome o i nomi dei delegati.

Per la determinazione del numero degli iscritti alla prima sezione dell'albo, si fa riferimento al primo gennaio dell'anno in cui avviene l'elezione.

Il presidente ed il segretario dell'ordine presso il quale hanno luogo le elezioni circoscrizionali sono, rispettivamente, presidente e segretario del seggio elettorale.

Il presidente del seggio elettorale, almeno un mese prima della scadenza del Consiglio nazionale, comunica ai delegati la data, l'ora ed il luogo delle elezioni circoscrizionali.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il presidente nomina due scrutatori, scelti fra i delegati.

Il presidente del seggio, accertata l'identità del delegato, lo ammette a votare consegnandogli una scheda bianca, con il timbro dell'ordine, sulla quale il votante scrive il cognome e nome del candidato scelto, o i cognomi e nomi dei candidati nel caso fossero più di uno. Ove i candidati fossero più di uno, questi dovranno appartenere a ordini circoscrizionali diversi, pena la nullità del voto. Non possono far parte della graduatoria dei candidati più di un iscritto al medesimo ordine, in caso contrario ha la preferenza quello che ha conseguito il maggior numero di voti.

Il voto è segreto; non è ammesso il voto per delega. Sono nulle le schede recanti un numero di candidati maggiore di quelli da eleggere.

Trascorsa un'ora da quella fissata per le votazioni, se ha votato la maggioranza dei votanti, il presidente, assistito dagli scrutatori, procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio con la formazione della graduatoria dei candidati in base ai

voti validamente conseguiti e ne dichiara il risultato.

Nel caso non sia raggiunta la detta maggioranza dei votanti, dovrà procedersi a nuove elezioni, come previsto ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo.

A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Delle operazioni di voto viene redatto verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il presidente del seggio elettorale, entro dieci giorni, comunica il risultato delle operazioni di voto al Ministero di grazia e giustizia allegando il relativo verbale. Il Ministero di grazia e giustizia, accertata la regolarità delle designazioni, proclama gli eletti e ordina la pubblicazione del verbale nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

ART. 47.

(Cariche).

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

ART. 48.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

Nell'ambito delle funzioni indicate all'articolo 11, il Consiglio nazionale in particolare:

a) esercita la vigilanza sul regolare funzionamento degli ordini locali;

b) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale, in materia disciplinare, nonché sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli degli ordini;

c) coordina e promuove l'attività dei Consigli degli ordini per favorire le iniziative intese alla valorizzazione della professione:

d) propone sulla costituzione degli ordini locali;

e) decide sui conflitti di competenza tra i Consigli degli ordini locali;

f) studia e segnala agli organi competenti innovazioni e riforme legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione;

g) designa i rappresentanti del Consiglio nazionale presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; pubblica l'organo di stampa della categoria e ne nomina il direttore responsabile;

h) indice periodicamente congressi di interesse professionale e culturale nonché attinenti ad interessi nazionali, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

i) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale ed attinenti ad interessi economici nazionali;

l) promuove la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

m) acquista e amministra beni mobili ed immobili, cura la gestione finanziaria dell'ordine nazionale e redige annualmente, entro il mese di aprile, il conto preventivo e il consuntivo, che devono essere pubblicati sull'organo di stampa della categoria, unitamente alla relazione dei revisori dei conti;

n) determina la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli albi e agli elenchi, per le spese del suo funzionamento;

o) nomina, ove lo ritenga opportuno, commissioni consultive;

p) provvede a quant'altro stabilito dalla legge e dai regolamenti.

ART. 49.

(Riunioni del Consiglio nazionale).

Il presidente convoca il Consiglio nazionale almeno una volta ogni due mesi.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità dei presenti, prevale quella cui accede il presidente o chi ne fa le veci. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 50.

(Decadenza dalla carica).

Il Consigliere nazionale che, senza giustificato motivo non intervenga per tre volte in un anno alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Ministero di grazia e giustizia su segnalazione del Consiglio nazionale.

ART. 51.

(Sostituzione dei Consiglieri).

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto maggiori voti. In mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli d'ordine che avevano designato il componente da sostituire.

Il consigliere così eletto, resta in carica per il residuo periodo di durata del Consiglio nazionale.

Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il Consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il presidente

deve darne immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvederà ad indire la nuova elezione ai sensi del precedente articolo 46.

ART. 52.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale).

Le decisioni del Consiglio nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 48 devono essere comunicate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al Procuratore della Repubblica competente per territorio, al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 53.

(Ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale).

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale competente per territorio.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il Pubblico Ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

ART. 54.

(Collegio nazionale dei revisori).

Il collegio nazionale dei revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti con le modalità di cui all'articolo 46, escludendosi quelle incompatibili.

I revisori devono avere i requisiti di cui all'articolo 38.

Il presidente del seggio elettorale, di cui all'articolo 46, entro 10 giorni, comunica il risultato delle operazioni di voto al Ministero di grazia e giustizia allegando il relativo verbale. Il Ministero di grazia e giustizia, accertata la regolarità delle votazioni, forma la graduatoria e proclama eletti i primi cinque candidati con il maggior numero di voti ottenuti: i primi tre quali revisori effettivi e gli altri due quali revisori supplenti.

A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Il collegio è presieduto dal membro effettivo che ha avuto più voti all'atto della nomina, o dal più anziano per iscrizione all'albo, in caso di parità di voti.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio.

A sostituire i revisori che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria formata dal Ministero di grazia e giustizia che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive. Il revisore così eletto, resta in carica per il residuo periodo di durata del collegio dei revisori.

Il collegio nazionale dei revisori dei conti ha il solo compito di controllare la gestione dei fondi e la verifica dei bilanci predisposti dal Consiglio nazionale.

TITOLO VI

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

ART. 55.

(Oggetto del potere disciplinare).

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo ed all'elenco, delle regole di condotta professionale e morale di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

ART. 56.

(Azione disciplinare).

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dell'interessato, dopo l'esame dei fatti direttamente acquisiti o oggetto di esposto, ovvero su richiesta del pubblico ministero.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio dell'ordine presso cui il commercialista è iscritto, di ogni procedimento in corso e di ogni provvedimento giudiziale che, a norma del presente ordinamento, possa dar luogo a procedimento disciplinare a suo carico.

La competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il commercialista soggetto ad azione disciplinare.

Se questi è componente di un Consiglio dell'ordine, la competenza a procedere disciplinarmente nei suoi confronti spetta al Consiglio dell'ordine della sede di Corte di appello determinato dal Consiglio nazionale.

ART. 57.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari da applicare sono le seguenti:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza com-

messa ed è dato con lettera del presidente del Consiglio dell'ordine;

2) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la trasgressione accertata;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni, fermo quanto stabilito nel penultimo comma del successivo articolo 58;

4) la radiazione dall'albo.

Le sanzioni sub 3 e sub 4, quando definitive, debbono essere affisse per 15 giorni consecutivi presso la sede dell'ordine.

ART. 58.

(Sospensione).

Il Consiglio dell'ordine può irrogare la sospensione, sentito l'interessato: nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore a tre anni;

b) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

c) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

Nei casi previsti alle lettere a) e b), la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo, nel caso di cui alla lettera c) vale quanto previsto al punto 4 dell'articolo 21.

Il commercialista al quale sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza entro il biennio successivo.

ART. 59.

(Radiazione).

La radiazione è pronunciata contro lo iscritto che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano la radiazione di diritto dall'albo e dall'elenco speciale:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 380, 381 del codice penale.

ART. 60.

(Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale).

Fermo quanto disposto dagli articoli precedenti, l'iscritto che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel procedimento disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

ART. 61.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito, anche assistito da un legale.

L'invito deve contenere l'indicazione sommaria del fatto per cui si procede e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima del giorno della comparizione.

L'interessato può presentare memorie scritte sino al momento della comparizione

avanti il Consiglio, o anche successivamente. In questo caso il Consiglio assegna un nuovo termine che non può essere prorogato se non per gravi motivi.

ART. 62.

(Astensione e ricusazione).

I membri del Consiglio devono astenersi allorché ricorrano, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se in conseguenza di quanto sopra, viene a mancare il numero di componenti il Consiglio per validamente deliberare, gli atti sono rimessi, senza indugio, al Consiglio costituito nella sede della corte di appello competente per territorio.

Se la maggioranza dei componenti di quest'ultimo Consiglio si astiene o viene ricusata, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede di altra corte di appello.

ART. 63.

(Notificazione delle deliberazioni).

La deliberazione sui provvedimenti disciplinari deve essere notificata agli interessati entro 30 giorni.

Entro lo stesso termine deve essere notificata al pubblico ministero, presso il tribunale della circoscrizione, deliberazione disciplinare che importi l'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 57.

ART. 64.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni.

Nel caso previsto dall'articolo 60 il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 169 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

ART. 65.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere la efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e la procedura seguita e può, anche nel caso di ricorso soltanto dell'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più grave.

Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più commercialisti, gli effetti del ricorso sono limitati all'interessato che lo ha proposto.

ART. 66.

(Reiscrizione dei radiati).

L'iscritto radiato può essere riammesso negli albi purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questo è derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni del presente ordinamento, in materia d'iscrizione all'albo ed all'elenco speciale.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 67.

(Criteri per la determinazione).

I criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai commercia-

listi, sono stabiliti con apposita tariffa da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale.

ART. 68.

(Verbali di conciliazione).

I verbali di conciliazione tra i commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, redatti alla presenza del presidente dell'ordine o di un consigliere da lui delegato o sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Gli stessi sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia con forma esecutiva.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 69.

(Notificazioni e comunicazioni).

Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata.

ART. 70.

(Riscossione dei contributi).

L'ordine locale può riscuotere i contributi previsti dagli articoli 39, lettera *p*) e 48, lettera *n*), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori, i quali provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette a mezzo ruolo. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore, non riscosso per riscosso, versa i contributi al ricevitore delle imposte dirette, il quale provvede a rimmetterli all'ordine locale.

Qualora le procedure esecutive rimangono, per qualsiasi motivo, senza esito, il Consiglio dell'ordine locale provvederà alla cancellazione dell'iscritto moroso ai sensi del numero 4 dell'articolo 21.

ART. 71.

(Rimborsi spese).

Tutte le cariche previste nel presente ordinamento, e gli incarichi che in virtù dello stesso vengono affidati agli iscritti, dai Consigli degli ordini locali e dal Consiglio dell'ordine nazionale, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 72.

(Revisione dell'albo e dell'elenco speciale).

Il Consiglio dell'ordine locale in carica alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, deve procedere, entro sei mesi da tale data, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale in applicazione delle norme della presente legge.

Il Consiglio accerta anzitutto la sussistenza dei requisiti e la insussistenza delle incompatibilità per la iscrizione nella prima sezione dell'albo dei suoi componenti e, nel caso che la maggioranza di essi non risulti in possesso di tali requisiti, dichiara la propria decadenza e ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale ed al Ministero di grazia e giustizia per i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 43.

Nel caso che la maggioranza dei suoi componenti risulti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, il Consiglio prosegue nell'esame della posizione degli altri iscritti.

Delle decisioni assunte per la revisione dell'albo viene redatto processo verbale recante in allegato il nuovo albo formato come sopra ed il nuovo elenco speciale.

Copia del processo verbale e dell'allegato nuovo albo ed elenco speciale è depositato, entro i termini stabiliti per la sua revisione, presso la sede dell'Ordine, e di detto deposito è data notificazione a tutti gli interessati con l'indicazione della iscrizione ovvero dei motivi della esclusione.

Copie del processo verbale e dell'allegato albo ed elenco speciale sono notificate non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito, al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione; al Consiglio nazionale ed il Ministero di grazia e giustizia.

Le decisioni del Consiglio dell'ordine o del commissario straordinario sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla notifica, mediante ricorso da redigersi in competente bollo, dall'interessato e mediante unico ricorso da redigersi in carta libera, per tutte le impugnative proposte dal pubblico ministero. Il ricorso deve essere presentato presso la sede dell'ordine e su di esso la segreteria annota la data di presentazione.

I ricorsi devono contenere i motivi su cui si fondano ed essere corredati:

a) da due copie in carta libera dei ricorsi medesimi una delle quali è trattenuta dall'ordine;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

I ricorsi ed i documenti allegati sono trasmessi non oltre dieci giorni al Consiglio nazionale a cura del Consiglio dell'ordine locale che li ha ricevuti.

Il Consiglio nazionale pronuncia un'unica decisione — su tutti i ricorsi che gli sono stati trasmessi da ciascun ordine, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di deposito del processo verbale di cui al sesto comma — provvede alla notifica della stessa, per estratto, all'interessato e per copia integrale al pubblico ministero competente per territorio, all'ordine locale ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 73.

(Proroga della scadenza dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale).

I Consigli degli ordini locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che scadono prima del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 72, continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla scadenza del predetto termine e provvedono, entro i tre mesi successivi, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Analogamente provvede il commissario straordinario nominato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 72.

Il Consiglio nazionale, in carica alla data indicata nel primo comma e la cui scadenza sia fissata prima del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 72, continua nell'esercizio delle sue funzioni sino a tre mesi dopo la scadenza del predetto termine.

ART. 74.

(Iscrizione dei commercialisti dipendenti).

Gli iscritti negli Albi alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, legati da rapporti di lavoro subordinato, possono, a domanda, essere iscritti nella prima sezione dell'albo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 75.

(Abrogazioni).

È abrogata qualsiasi altra precedente disposizione che sia incompatibile con le norme della presente legge.